**della Commissione giustizia e diritti**

**sul messaggio 11 settembre 2019 concernente il potenziamento del Ministero pubblico e l'estensione delle competenze decisionali dei Segretari giudiziari**

SOMMARIO

[A. MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO 2](#_Toc159917159)

[I. INTRODUZIONE 2](#_Toc159917160)

[II. PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LOG 2](#_Toc159917161)

[III. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE, ATTI PARLAMENTARI, IMPATTO A LIVELLO FINANZIARIO E SULLE RISORSE UMANE, LOGISTICA E STIMA DEI COSTI, RELAZIONE CON LE LINEE GUIDA E IL PIANO FINANZIARIO, CONCLUSIONI 4](#_Toc159917162)

[B. AUDIZIONI 5](#_Toc159917163)

[C. CONSIDERAZIONI E APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI 6](#_Toc159917164)

[I. ANALISI E COMMENTO DEL MESSAGGIO GOVERNATIVO 6](#_Toc159917165)

[II. PARERE DEL SERVIZIO GIURIDICO 6](#_Toc159917166)

[D. MOZIONE 1297 DI IVO DURISCH E COFIRMATARI E INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA 560 DI GIORGIO GALUSERO 7](#_Toc159917167)

[E. IMPATTO FINANZIARIO E LOGISTICO 7](#_Toc159917168)

[F. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI 8](#_Toc159917169)

[G. CONCLUSIONI 9](#_Toc159917170)

# MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

## INTRODUZIONE

Nelle mire di rendere più efficiente l'operato dell'Autorità di perseguimento penale, con il messaggio n. 7714, dell'11 settembre 2019, il Consiglio di Stato aveva proposto la modifica parziale della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG[[1]](#footnote-1)): da un lato con l’aumento di un Procuratore pubblico ordinario (modifica dell’art. 65 cpv. 1); dall’altro, mediante una seconda proposta, con l’estensione delle competenze dei Segretari giudiziari (nuovo art. 68 lett. h.).

Specificava, il Consiglio di Stato, che quanto previsto nel proprio messaggio intendeva certo «contribuire a migliorare e razionalizzare l'operato e l'organizzazione del Ministero pubblico», ma che, al contempo, doveva «costituire un rinnovato avvio di riflessioni interne a questa Autorità giudiziaria, nell'ottica dell'efficacia del sistema del perseguimento penale ticinese e della sua credibilità» e inserendosi comunque le proposte del Disegno di Legge «coerentemente con il progetto di riordino dell’organizzazione giudiziaria denominato “Giustizia 2018”, il quale – seppur nella sua denominazione temporale ormai superata – mantiene tutta la sua attualità nel proprio fondamento, volendo proporre una riflessione complessiva, trattata in maniera puntuale per specifica autorità, sull’organizzazione della giustizia cantonale, nell’ottica di renderla più efficiente ed efficace, nell’interesse della cittadinanza».

Nel suo primo rapporto parziale 7714 R parz. del 1° marzo 2021, la Commissione giustizia e diritti, all’unanimità, aveva proposto al Gran Consiglio di accogliere la prima proposta di modifica legislativa, proponendo anzi di aumentare di due unità l’organico dei Procuratori pubblici in forza al Ministero pubblico. Discussa nella sua seduta del 15 marzo 2021, il Gran Consiglio ha frattanto approvato la modifica dell’art. 65 cpv. 1 LOG così come proposta da questa Commissione. La modifica è entrata in vigore il 21 maggio 2021[[2]](#footnote-2).

Pur già condividendo nel principio anche la seconda proposta, questa Commissione aveva tuttavia rinviato il suo approfondimento alle più ampie riflessioni in essere circa la situazione dell’Ufficio giudiziario. In questo secondo rapporto parziale, per semplicità si rinvia dunque al contenuto complessivo del primo, di cui per lo stesso motivo ne ricalca altresì sostanzialmente la struttura espositiva, essendo eventualmente riprese qui, in sunto ovvero con precisi rinvii, unicamente le valutazioni specifiche necessarie già effettuate in precedenza così come in tale rapporto sono già state esposte.

## PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LOG

**1. Ruolo e competenze attuali dei Segretari giudiziari**

In maggioranza giuristi di formazione e perlopiù con brevetto d'avvocato, i Segretari giudiziari assistono i Procuratori fornendo un importante sostegno al loro operato. I compiti loro assegnati sono quelli di coadiuvare il pubblico ministero nelle istruzioni; svolgere autonomamente, dietro delega della direzione del procedimento, atti istruttori; allestire progetti di provvedimenti e decisioni di merito nonché pareri giuridici; svolgere ricerche e, in caso di necessità, collaborare con il segretariato nella tenuta informatica e cartacea degli incarti.

**2. Ragioni della proposta**

Per rendere più efficiente e razionale l'operato del Ministero pubblico, con l’alleggerimento che ne deriverebbe per i Procuratori pubblici e dunque per la giustizia penale in generale e alla luce della relativa giurisprudenza è proposto di assegnare a singoli Segretari giudiziari, ampliandole sul modello di quanto è già oggi codificato in altri Cantoni, competenze decisionali accresciute in ambito contravvenzionale, dunque nel quadro di procedimenti ritenuti di natura “bagatellare”. Questo ambito rappresenta circa il 24% dei 14'500 procedimenti che costituiscono le entrate annuali dell’Ufficio[[3]](#footnote-3).

**3. Legislazione cantonale attuale e raffronto con altri Cantoni**

Il Codice di procedura penale (CPP)[[4]](#footnote-4) fissa la regola secondo cui la direzione del procedimento penale è in capo al pubblico ministero, ossia al Procuratore pubblico, il quale, responsabile della pretesa punitiva dello Stato[[5]](#footnote-5), per principio deve raccogliere personalmente le prove[[6]](#footnote-6). Questi, sotto la propria responsabilità, può tuttavia delegare a propri collaboratori lo svolgimento di taluni atti istruttori. Gli è infatti consentito delegare degli interrogatori, qualora la legislazione federale ovvero cantonale ne precisino la portata[[7]](#footnote-7). D’altra parte, allo stesso modo gli è consentito delegare agli stessi singoli atti d’istruzione[[8]](#footnote-8).

Nel nostro ordinamento cantonale, la LOG[[9]](#footnote-9) prevede e precisa infatti principio e portata di tali deleghe in favore della polizia cantonale. Prevede, segnatamente, che «Il Ministero pubblico e le autorità giudiziarie possono, nell'ambito delle rispettive competenze e sotto la loro vigilanza, impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia giudiziaria, conformemente alle norme della procedura penale». Prevede altresì che «Il Ministero pubblico può delegare ai propri funzionari o alla polizia l'interrogatorio degli imputati, delle persone informate sui fatti e dei testimoni nonché la raccolta di altri mezzi di prova».

A titolo comparativo[[10]](#footnote-10), nel Cantone di Berna anche i Segretari giudiziari giuristi godono di ampie competenze decisionali: supportano infatti il Procuratore generale e i Procuratori pubblici rappresentando l'accusa davanti al Tribunale superiore e al Tribunale federale, come pure in altri settori che sono loro attribuiti. Nel Cantone di Glarona l'accusa e il giudizio delle contravvenzioni possono essere invece completamente delegati ad altri funzionari del Ministero pubblico e della Magistratura dei minorenni. Nell'ambito di crimini e delitti, la delega è ammessa solo per gli atti istruttori, ma non per l'apertura e la chiusura della stessa. Nel Cantone di Friburgo, le disposizioni inerenti all’organizzazione e al funzionamento del Ministero pubblico regolano, dal canto loro, nel dettaglio le competenze decisionali dei Segretari giudiziari. Nel Cantone di San Gallo, ai Segretari giudiziari del Ministero pubblico e della Magistratura dei minorenni sono pure attribuite ampie competenze decisionali, tra cui il pronunciare decreti d'accusa. Infine, nel Cantone di Neuchâtel i Segretari giudiziari dispongono di competenze decisionali piuttosto ampie, che si estendono all'istruzione e al giudizio degli affari penali.

**4. Proposta**

Su richiesta del Ministero pubblico, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio d’inserire nella legislazione cantonale, sul modello di quanto prevede l’ordinamento del Cantone di San Gallo temperato alle esigenze del Ministero pubblico del Cantone Ticino precisate in sede di consultazione, precisamente nell’art. 68 («Competenze del procuratore generale»), una nuova disposizione (lett. h) esplicitante le competenze decisionali dei Segretari giudiziari e meglio, delegati alla direzione del procedimento penale beninteso limitatamente ai casi c.d. “bagatellari” (contravvenzionali), a emanare i decreti di non luogo a procedere, a sospendere o abbandonare il procedimento penale, a emanare i decreti d’accusa, a promuovere l’accusa e a rappresentare il Ministero pubblico nelle sedi giudiziarie competenti.

La norma in questione prevede che il Procuratore generale possa autorizzare singoli Segretari giudiziari, sempre sotto la sua responsabilità che discende inderogabilmente dal CPP. L'autorizzazione si estende anche alla rappresentanza del Ministero pubblico nelle sedi giudiziarie competenti a giudicare l'eventuale impugnativa derivante da una decisione di archiviazione del procedimento (tramite il decreto di non luogo a procedere, il decreto d'abbandono o di sospensione) o di opposizione a un decreto d'accusa: discende dall'ovvia necessità di dovere garantire la continuità nella gestione delle procedure delegate, nell'ottica di una gestione efficiente ed efficace del procedimento[[11]](#footnote-11).

# PROCEDURA DI CONSULTAZIONE, ATTI PARLAMENTARI, IMPATTO A LIVELLO FINANZIARIO E SULLE RISORSE UMANE, LOGISTICA E STIMA DEI COSTI, RELAZIONE CON LE LINEE GUIDA E IL PIANO FINANZIARIO, CONCLUSIONI

Sui singoli punti si rinvia al relativo contenuto e alle relative valutazioni del primo rapporto parziale, ritenuto come a livello di oneri finanziari e costi per gli aspetti logistici, la presente proposta di modifica legislativa per sua natura non ne prevede punto[[12]](#footnote-12). Nondimeno, si ritiene di dovere qui ricordare la conclusione del Consiglio di Stato, nella sintesi di questa Commissione, nel ribadire «che la funzionalità della Magistratura è un valore importante anche per un fattore di competitività di una Stato di diritto. Le proposte di cui al messaggio […] contribuiscono da un lato alla stabilità sociale e alla tutela della cittadinanza, assicurando l'esercizio dell'azione pubblica allo Stato che ne ha il monopolio, nell'ottica di ridurre al minimo i rischi di prescrizione, dall'altro all'efficienza e all'efficacia dell'operato dell'autorità del perseguimento penale»[[13]](#footnote-13).

# AUDIZIONI

Sullo specifico tema e quindi sulla modifica legislativa di cui al presente rapporto, il Procuratore generale è stato sentito dalla Commissione giustizia, attraverso la sua Sottocommissione Ministero pubblico, una seconda volta[[14]](#footnote-14) il 13 novembre 2023. Nella prima audizione egli aveva indicato che con la «estensione dei compiti dei Segretari giudiziari […] in sostanza il destino del Ministero pubblico non cambierebbe ma i Procuratori pubblici otterrebbero un lieve sollievo nel loro lavoro»[[15]](#footnote-15). In quella che ha fatto seguito, lo stesso ha tuttavia indicato la rilevante importanza, nel risultato pratico atteso, della modifica in discussione. Questo per il sensibile aumento quantitativo delle procedure contravvenzionali – appunto definite “bagatellari” – già constatato in entrata con fondamento nelle contravvenzioni previste dalla LTV[[16]](#footnote-16), per trasporto senza titolo valido, nella LStup[[17]](#footnote-17), per infrazioni date dal semplice consumo di sostanza stupefacente e, soprattutto, in previsione aventi radice nell’art. 38a Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (RLCAMal[[18]](#footnote-18)) del Consiglio di Stato, entrato in vigore il 1° ottobre 2023, per titolo di «Disobbedienza a decisioni dell’autorità» ai sensi dell’art. 292 CP – per mancata presentazione alla prima convocazione ovvero mancata fornitura delle informazioni richieste dal Comune –. Per quest’ultimo caso, in particolare, secondo le stime del Procuratore generale, basate sulle previsioni fornite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali - IAS, i procedimenti penali in entrata all’anno per tale titolo di reato contravvenzionale denunciato potrebbero assommare a circa 2000 – 4000.

Per quanto attiene al titolo di studio dei Segretari giudiziari eventualmente delegati, il Procuratore generale ha rilevato come se nei procedimenti contravvenzionali derivanti dalla LStup la formazione giuridica indicata nel Messaggio riveste, ragionevolmente, il carattere di condizione pressoché imprescindibile, in quelli di altra natura, p. es. in quelli inerenti alla LTV, definibili attraverso formulistica e l’emissione di un decreto d’accusa, potrebbe anche non rivestirla. Per quanto attiene ai costi, il Procuratore generale ha indicato che la modifica legislativa non comporterebbe alcun aggravio finanziario, in particolare per il fatto che non è prevista e non prevede nessuna modifica nella scala stipendi o modifica di classe per i Segretari giudiziari delegati.

La Commissione giustizia e diritti non ha ritenuto di dovere nuovamente sentire il Dipartimento delle istituzioni, il Consiglio della Magistratura, il Direttore del Dipartimento o il Presidente dell’organismo di sorveglianza sui magistrati, essendo questi già stati sentiti in occasione dell’allestimento del già menzionato rapporto parziale del 1° marzo 2021[[19]](#footnote-19).

# CONSIDERAZIONI E APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI

# ANALISI E COMMENTO DEL MESSAGGIO GOVERNATIVO

Si riprendono qui succintamente le principali considerazioni espresse dalla Commissione giustizia e diritti nel suo primo rapporto parziale in esito alle analisi e agli approfondimenti dei relatori[[20]](#footnote-20), che i Commissari ritengono a tutt’oggi valide.

Neppure l’estensione delle competenze dei Segretari giudiziari che la proposta di modifica della LOG è volta a introdurre può contribuire a migliorare definitivamente l'operato e l'organizzazione del Ministero pubblico: in tale senso, sono da ritenere ancora attuali i rilevi proposti da questa Commissione relativamente alla situazione complessiva, anche riguardo al progetto c.d. di riordino dell’organizzazione giudiziaria e denominato “Giustizia 2018”. Tale estensione, dunque, non esaurisce la necessità di valutare, entro breve, in particolare l’istituzione della figura del Procuratore pubblico sostituto, siccome ritenuta misura assai più incisiva.

Pur ribadendo l’opportunità di dovere procedere con una vera riorganizzazione del Ministero pubblico anche secondo le modalità proposte nella risoluzione che il Gran Consiglio ha adottato il 14 dicembre 2020 dietro proposta di questa stessa Commissione e secondo il relativo suo rapporto del 30 gennaio 2023[[21]](#footnote-21), quest’ultima valuta di dovere nondimeno proporre al Gran Consiglio la modifica legislativa di cui trattasi: le novità legislative comportanti, con ogni verosimiglianza a brevissimo termine, ulteriori e sensibili aumenti del carico di lavoro cui l’Autorità di perseguimento penale cantonale dovrà fare fronte pressoché l’impongono.

# PARERE DEL SERVIZIO GIURIDICO

Attraverso la sua Sottocommissione Ministero pubblico, la Commissione giustizia e diritti ha nondimeno ritenuto di approfondire la compatibilità della modifica legislativa proposta con il diritto federale anticipandola rispetto agli intendimenti da lei espressi nel primo rapporto parziale[[22]](#footnote-22), decidendo d’incaricare il Consulente giuridico del Gran Consiglio di verificare ulteriormente se l’estensione delle competenze ai Segretari giudiziari, così come proposta dal Consiglio di Stato con il suo messaggio, possa essere ritenuta conforme al diritto federale. Ciò in particolare alla luce della sentenza che il Tribunale federale ha pronunciato nel 2008 attorno al tema delle competenze decisionali in ambito civile dei Segretari assessori, con cui l’Alta Corte ha concluso indicando che il Segretario assessore non può esercitare un potere giurisdizionale autonomo fondato sull’art. 34 cpv. 2 LOG in quanto un tale potere «viola sia la costituzione cantonale sia la Costituzione federale, nella misura in cui […] sottrae il ricorrente al suo giudice costituzionale, nel senso di un giudice regolarmente fondato sulla legge»[[23]](#footnote-23), dal momento che, in sostanza, la Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino permette al legislatore di regolamentare l’organizzazione giudiziaria (art. 80) ma non di introdurre un nuovo titolare della giurisdizione civile, siccome magistrato con altri esaustivamente indicati nella stessa (art. 75), che neppure soggiacerebbe alle medesime modalità di nomina degli altri magistrati[[24]](#footnote-24).

Nella sua nota del 4 gennaio 2024, il Consulente giuridico del Gran Consiglio ha espresso il parere secondo cui i principi posti dal Tribunale federale in quest’ultima sua sentenza «difficilmente potrebbero essere riproposti al caso […] sull’estensione delle competenze decisionali dei segretari giudiziari in ambito penale proposte con il nuovo art. 68 lett. h) LOG», ciò per il fatto che i Segretari giudiziari non dovrebbero essere considerati quali giudici ordinari della giurisdizione penale, bensì figure a supporto del Ministero pubblico, il quale si occupa del perseguimento penale secondo il CPP[[25]](#footnote-25) che, come già rilevato[[26]](#footnote-26), prevede la possibilità di delegare alcuni compiti a singoli Segretari giudiziari, appunto ritenuti idonei dal Procuratore generale e sempre sotto la sua responsabilità.

Per altro, la Commissione rileva che il modello di delega indicato con la proposta di modifica della LOG qui in discussione, ricalca quello già adottato in altri Cantoni; modello il quale non risulta essere stato oggetto di censure da parte dell’Alta Corte.

# MOZIONE 1297 DI IVO DURISCH E COFIRMATARI E INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA 560 DI GIORGIO GALUSERO

La mozione MO1297, del 7 maggio 2018, del deputato Ivo Durisch e cofirmatari, intitolata «Potenziamo la Magistratura per lottare attivamente contro i reati finanziari e l'illegalità nel mondo del lavoro» era già stata ritenuta evasa contestualmente alla parte di messaggio evasa con il primo rapporto parziale. Dal canto suo, l’iniziativa parlamentare elaborata IE560, «Modifica degli art. 41 cpv.1 lett. b (Pretura penale - Competenze), art. 65 cpv. 1 (Ministero Pubblico - Composizione e sede) e art. 67 cpv. 7 (Competenze e organizzazione) della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006», presentata il 20 gennaio 2020 dall’allora deputato Giorgio Galusero e successivamente ripresa dalla deputata Cristina Maderni, sarebbe da ritenersi evasa solo parzialmente, mantenendo la sua validità per la parte attinente alla reintroduzione della figura del sostituto Procuratore pubblico.

# IMPATTO FINANZIARIO E LOGISTICO

Come indicato nel messaggio, la proposta di modifica della LOG, consistente nell’attribuire maggiori competenze decisionali, in ambito contravvenzionale, ai segretari giudiziari, non comporta maggiori oneri finanziari né si riflette sulle risorse umane, rientrando infatti tali competenze negli ambiti di competenza già assegnati a questa funzione del Ministero pubblico. Analogamente, sotto il profilo logistico, non sono ovviamente previsti oneri.

# CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

All'unanimità dei suoi componenti, la Commissione giustizia e diritti sostiene la modifica della LOG proposta dal Consiglio di Stato, così come questi l’ha indicata nel suo messaggio dell’11 settembre 2019.

La modifica in nulla muta - peraltro come neppure lo potrebbe - il principio fissato nel CPP secondo cui «il pubblico ministero [ossia il Procuratore pubblico, n.d.r.] è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato»[[27]](#footnote-27), ricadendo esclusivamente in capo a questi, magistrato eletto e sempre per principio, la direzione del procedimento penale. La modifica proposta consiste nell’affidare al Procuratore generale uno strumento piuttosto di tipo organizzativo interno[[28]](#footnote-28) tale per cui i procedimenti contravvenzionali c.d. “bagatellari” possano essere trattati anche formalmente, sotto la sua responsabilità, da Segretari giudiziari delegati anziché dai Procuratori pubblici: ciò con il conseguente sgravio, per questi ultimi, che ne deriva a vantaggio della trattazione di procedimenti penali per reati penali ritenuti oggettivamente più gravi, *i.s.* per delitti ovvero crimini.

Spetterebbe al Procuratore generale tanto individuare quali, fra i procedimenti contravvenzionali di competenza dell’Ufficio, delegare, quanto individuare, fra i Segretari giudiziari in organico e meglio fra le unità-PPA, quelli idonei al recepimento della singola delega, ossia quali fra questi, secondo la lettera del nuovo art. 68h, autorizzare a compiere gli atti e le attività ivi enumerate esaustivamente. In quest’ottica, infatti, il CPP non pone alcun limite alla possibilità che i Cantoni, attraverso una base specifica legale, autorizzino l’affidamento di compiti ovvero di atti d’istruzione ai collaboratori del pubblico ministero, fermo restando il fatto che il legislatore federale ha inteso con ciò piuttosto lasciare ai Cantoni la possibilità di mantenere le loro prassi anteriori piuttosto che estenderla ampiamente ovvero senza restrizioni[[29]](#footnote-29).

Dunque, la Commissione giustizia e diritti permane dell’opinione che la proposta di reintrodurre la figura del sostituto Procuratore pubblico non debba essere accantonata: neppure con l’estensione delle competenze che tale modifica legislativa comporterà. Anzi, tale proposta farà parte delle riflessioni che la stessa ha in passato ha già avviato e che intende portare a compimento, se possibile, nel quadro di una compiuta riorganizzazione del Ministero pubblico, come postulato nella risoluzione a suo tempo approvata dal Gran Consiglio il 14 dicembre 2020. Per quanto attiene alle caratteristiche dei Segretari giudiziari delegati, la Commissione giustizia e diritti è dell’avviso che il Procuratore generale debba godere del più ampio margine di autonomia nell’individuarli, stante comunque la persistente sua responsabilità sopra gli atti da questi compiuti[[30]](#footnote-30).

La Commissione giustizia e diritti ha dibattuto e risolto il tema specifico dell’eventuale riconoscimento, a livello retributivo, ai Segretari giudiziari delegati, dell’assunzione «di maggiore responsabilità» constatando, da un lato, la sua incompetenza a pronunciarsi sul tema nel suo rapporto al Gran Consiglio; dall’altro, valutando che il Capo dell’Ufficio non prevede di richiedere, né richiederà, alcun adeguamento della remunerazione dei Segretari giudiziari che riterrà di potere delegare. Sullo specifico punto, si ribadisce peraltro che, come più volte indicato in precedenza, la responsabilità *strictu senso* rispetto agli atti di procedura rimarrebbe, anche in caso di delega, sempre in capo al Procuratore generale. Conseguentemente quella in capo ai Segretari giudiziari delegati rimarrebbe, tutto sommato, immutata.

# CONCLUSIONI

In ragione di quanto suesposto, la Commissione giustizia e diritti invita il Gran Consiglio ad accogliere la proposta modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), così come da allegato disegno di legge.

Per la Commissione giustizia e diritti:

Pierluigi Pasi, relatore

Aldi - Caccia - Dadò - Demir - Durisch - Gendotti -

Genini Simona - Lepori - Maderni - Mazzoleni -

Minotti - Noi - Quadranti - Soldati - Tenconi - Zanetti

Disegno di

**LEGGE**

**sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 settembre 2019 n. 7714 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto parziale 29 gennaio 2024 n. 7714R parz. della Commissione giustizia e diritti,

**d e c r e t a:**

**I**

La Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

Capitolo V - Ministero pubblico

**Art. 68 lett. h (nuovo)**

h) autorizza nei casi esclusivamente contravvenzionali singoli segretari giudiziari a dirigere il procedimento penale, emanare i decreti di non luogo a procedere, sospendere o abbandonare il procedimento penale, emanare i decreti d’accusa, promuovere l’accusa e rappresentare il Ministero pubblico nelle sedi giudiziarie competenti.

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

1. Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG) del 10 maggio 2006 (stato 22 dicembre 2023), RL 177.100. [↑](#footnote-ref-1)
2. BU 2021, 159. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dato al 31 ottobre 2023, così come presentato dal Procuratore generale nell’audizione del 13 novembre 2023 alla data del rapporto parziale del parziale, 1° marzo 2021, il dato era 10% su 1'200 procedimento all’anno: v.: rapporto parziale 7714 del 1° marzo 2021, lett. A. n. II. 5.2 pag. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Codice di diritto processuale penale svizzero, (Codice di procedura penale, CPP), del 5 ottobre 2007; RS 312.0. [↑](#footnote-ref-4)
5. Art. 16 CPP. [↑](#footnote-ref-5)
6. Art. 311 cpv. 1 CPP. [↑](#footnote-ref-6)
7. Artt. 142 e 179 CPP. [↑](#footnote-ref-7)
8. Art. 311 cpv. 1 CPP. [↑](#footnote-ref-8)
9. Art. 69 LOG. [↑](#footnote-ref-9)
10. V. anche: CR CPP-Grodecky/Cornu, art. 311 N. 8b, 2a ed., Basilea 2019. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sul motivo di tale estensione, v.: rapporto parziale 7714 R del 1° marzo 2021, lett. A. III. pag. 9. [↑](#footnote-ref-11)
12. V. anche: *infra* lett. E. [↑](#footnote-ref-12)
13. V.: rapporto parziale 7714 R del 1° marzo 2021, n. A. VIII. pag. 10. [↑](#footnote-ref-13)
14. Una prima l’11 novembre 20219; v. rapporto parziale 7714 R del 1° marzo 2021, lett. B. pag. 10 e segg.. [↑](#footnote-ref-14)
15. V.: rapporto parziale 7714 R del 1° marzo 2021, lett. B. pag. 11. [↑](#footnote-ref-15)
16. Legge federale sul trasporto di viaggiatori del 20 marzo 20 marzo 2009; RS 745.1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, del 3 ottobre 1951; RS 812.121. [↑](#footnote-ref-17)
18. Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (RLCAMal), del 29 maggio 2012, RL 853.100. [↑](#footnote-ref-18)
19. V.: rapporto parziale 7714 R del 1° marzo 2021, lett. B. pagg. 9 e segg., lett. C. pagg. 15 e segg., con i relativi approfondimenti commissionali, lett. D. n. II. pag. 18; lett. D. III. pag. 19. [↑](#footnote-ref-19)
20. V.: rapporto parziale 7714 R del 1° marzo 2021, lett. D. I. pagg. 16 e 17. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rapporto della Commissione giustizia e diritti sulla risoluzione 30 novembre 2020 presentata dalla Commissione della giustizia e diritti e approvata dal Gran Consiglio il 14 dicembre 2020 concernente la Procedura di elezione dei magistrati del 30 gennaio 2023. [↑](#footnote-ref-21)
22. V.: rapporto parziale 7714 R del 1° marzo 2021, lett. D. I. pag. 18. [↑](#footnote-ref-22)
23. STF 4A\_512/2007 del 13 maggio 2008 consid. 5.5.4. [↑](#footnote-ref-23)
24. STF 4A\_512/2007 del 13 maggio 2008 consid. 5.5.1. [↑](#footnote-ref-24)
25. Art. 6 cpv. 1 CPP. [↑](#footnote-ref-25)
26. Art. 16 cpv. 1 CPP. [↑](#footnote-ref-26)
27. V.: *supra* lett. A. n. II. 3.. [↑](#footnote-ref-27)
28. V.: CR CPP-Grodecky/Cornu, art. 311 N. 11a. [↑](#footnote-ref-28)
29. CR CPP-Grodecky/Cornu, art. 311 NN. 3 e 6, con rinvii. [↑](#footnote-ref-29)
30. V.: *supra*. lett. A. n. II. 3. [↑](#footnote-ref-30)